

**Direzione:** DIREZIONE

**Area:** RICOSTRUZIONE PRIVATA E CONTROLLI AMMINISTRATIVO-CONTABILI

## DECRETO DIRIGENZIALE *(con firma digitale)*

N. A01270 del 10/07/2023

Proposta n. 1412 del 07/07/2023

**Oggetto:**

Rigetto della richiesta di contributo per la realizzazione degli interventi di riparazione e rafforzamento locale di edifici con danni lievi, ai sensi dell'Ordinanza del Commissario straordinario del Governo per la ricostruzione post sisma 2016 n. 100 del 9 maggio 2020, presentata dal professionista incaricato per conto del Sig. Mario Buzzi, in qualità di amministratore di condominio registrato, avente ad oggetto il fabbricato sito nel Comune di Rieti, Via Alemanni, n. 14, distinto in catasto al Fg. 86 particella 362, 363 - ID 7434

**Proponente:**

Estensore	GRILLO ANTONELLA	_____firma elettronica_____
Responsabile del procedimento	GRILLO ANTONELLA	_____firma elettronica_____
Responsabile dell' Area	P. PALMIERI	_____firma elettronica_____
Direttore	S. FERMANTE	_____firma digitale_____

## IL DIRETTORE DELL'UFFICIO SPECIALE PER LA RICOSTRUZIONE POST SISMA 2016 DELLA REGIONE LAZIO

**Oggetto: Rigetto della richiesta di contributo per la realizzazione degli interventi di riparazione e rafforzamento locale di edifici con danni lievi, ai sensi dell'Ordinanza del Commissario straordinario del Governo per la ricostruzione post sisma 2016 n. 100 del 9 maggio 2020, presentata dal professionista incaricato per conto del Sig. Mario Buzzi, in qualità di amministratore di condominio registrato, avente ad oggetto il fabbricato sito nel Comune di Rieti, Via Alemani, n. 14, distinto in catasto al Fg. 86 particella 362, 363 – ID 7434**

VISTA la Costituzione della Repubblica Italiana;

VISTA la Legge 7 agosto 1990, n. 241, recante *“Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi”*;

VISTO il Decreto del Presidente della Repubblica n. 62 del 16 aprile 2013 *“Regolamento recante codice di comportamento dei dipendenti pubblici, a norma dell'articolo 54 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165”*, e norme collegate;

VISTO lo Statuto della Regione Lazio;

VISTA la Deliberazione del Consiglio dei Ministri del 25 agosto 2016, recante *“Dichiarazione dello stato di emergenza in conseguenza degli eccezionali eventi sismici che il giorno 24 agosto 2016 hanno colpito il territorio delle regioni Abruzzo, Lazio, Marche ed Umbria”*;

VISTE le Deliberazioni del Consiglio dei Ministri del 27 e del 31 ottobre 2016, e del 20 gennaio 2017, con le quali sono stati ulteriormente estesi, in conseguenza dei nuovi ed eccezionali eventi sismici che hanno colpito nuovamente i territori delle Regioni Lazio, Marche, Umbria e Abruzzo in data 26 e 30 ottobre 2016, e 18 gennaio 2017, gli effetti dello stato di emergenza dichiarato con la delibera del Consiglio dei Ministri del 25 agosto 2016;

VISTO il decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189, convertito in Legge n. 229 del 15 dicembre 2016 e successive modificazioni ed integrazioni, recante: *“Interventi urgenti in favore delle popolazioni colpite dagli eventi sismici del 2016”* e successive modifiche ed integrazioni;

VISTO l'articolo 2 del decreto-legge n. 189 del 2016, come convertito, recante la disciplina delle *“Funzioni del Commissario straordinario e dei Vice Commissari”*, nonché l'articolo 3 del medesimo decreto-legge, recante l'istituzione degli *“Uffici speciali per la ricostruzione post sisma 2016”*;

VISTA la Deliberazione di Giunta Regionale del 2 novembre 2016 n. 649, con la quale è stato approvato lo schema di Convenzione per la gestione associata dell'Ufficio speciale per la ricostruzione post sisma 2016 della Regione Lazio ai sensi dell'articolo 30 del Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n. 267 *“Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali”*;

VISTA la Convenzione per l'istituzione dell'Ufficio Speciale per la Ricostruzione post sisma 2016 della Regione Lazio, ai sensi dell'art. 3, comma 1, del decreto legge n. 189/2016, come convertito, sottoscritta il 3 novembre 2016 tra la Regione Lazio, la Provincia di Rieti e i Comuni di Accumoli, Amatrice, Antrodoco, Borbona, Borgo Velino, Castel Sant'Angelo, Cittareale, Leonessa, Micigliano e Posta, nonché l'Addendum alla citata Convenzione sottoscritto il 21 novembre 2016 tra la Regione Lazio, la Provincia di Rieti e i Comuni di Cantalice, Cittaducale, Poggio Bustone, Rieti e Rivodutri;

VISTO l'articolo 12 del decreto-legge n. 189/2016, recante: *“Procedura per la concessione e l'erogazione dei contributi”* che dispone: *“La struttura commissariale procede con cadenza mensile a verifiche a campione sugli Interventi per i quali sia stato adottato il decreto di concessione dei contributi a norma del presente articolo, previo sorteggio dei beneficiari in misura pari ad almeno il 10 per cento dei contributi complessivamente concessi. Qualora dalle predette verifiche emerga che i contributi sono stati concessi in carenza dei necessari presupposti, ovvero che gli interventi eseguiti non corrispondono a quelli per i quali è stato concesso il finanziamento, il Commissario straordinario dispone l'annullamento o la revoca, anche parziale, del decreto di concessione dei contributi e provvede a richiedere la restituzione delle eventuali somme indebitamente percepite ...”*;

VISTA la Legge 29 dicembre 2022, n. 197 ed in particolare l'art. 1, comma 738, nel quale è stabilito che *“Allo*

scopo di assicurare il proseguimento e l'accelerazione dei processi di ricostruzione, all'articolo 1 del decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 dicembre 2016, n. 229, dopo il comma 4-sexies è inserito il seguente: « 4-septies. Lo stato di emergenza di cui al comma 4-bis è prorogato fino al 31 dicembre 2023», e l'art. 1, comma 739, che ha sostituito all'articolo 1, comma 990, della legge 30 dicembre 2018, n. 145, le parole "31 dicembre 2022" con "31 dicembre 2023";

VISTA la deliberazione di Giunta Regionale del 19/04/2023 n. 112 con la quale viene espresso il nulla osta al conferimento dell'incarico ad interim di Direttore dell'Ufficio Speciale per la Ricostruzione post sisma 2016, al dott. Stefano Fermante, Direttore della Direzione regionale Infrastrutture e Mobilità;

VISTO il Decreto del Presidente della Regione Lazio in qualità di Vice Commissario per la ricostruzione post sisma 2016 n. V00002 del 20/04/2023 con il quale viene conferito l'incarico ad interim di Direttore dell'Ufficio Speciale per la Ricostruzione post sisma 2016 della Regione Lazio al dott. Stefano Fermante, Direttore della Direzione regionale Infrastrutture e Mobilità;

VISTO il Decreto n. V00005 del 05/07/2023 avente ad oggetto "Conferimento dell'incarico di Direttore dell'Ufficio Speciale per la Ricostruzione post sisma 2016 della Regione Lazio al dott. Stefano Fermante", con il quale viene conferito l'incarico di Direttore dell'Ufficio Speciale per la Ricostruzione post sisma 2016 della Regione Lazio, al dott. Stefano Fermante, appartenente al ruolo della dirigenza della Regione Lazio, al fine di assicurare la continuità nello svolgimento delle funzioni di competenza di tale struttura, nelle more dell'avvio della procedura di selezione per la copertura del ruolo di Direttore della medesima struttura a decorrere dalla data di adozione del provvedimento, fino alla nomina del Direttore dell'Ufficio Speciale per la Ricostruzione post sisma 2016 a seguito di procedura di selezione per la copertura di tale ruolo, e comunque non oltre il termine del 31 dicembre 2023;

CONSIDERATO CHE:

- l'articolo 2, comma 2 del decreto-legge n. 189/2016, come convertito, dispone che il Commissario straordinario provvede all'esercizio delle funzioni conferitegli anche a mezzo di ordinanze, nel rispetto della Costituzione, dei principi generali dell'ordinamento giuridico e delle norme sull'ordinamento europeo;
- l'articolo 2, comma 5, lettera d) del citato decreto-legge n. 189/2016, come convertito, dispone che i Vice Commissari sono responsabili dei procedimenti relativi alla concessione dei contributi per gli interventi di ricostruzione e riparazione degli immobili privati, con le modalità previste dall'articolo 6;
- l'articolo 5, comma 3 del medesimo decreto-legge n. 189/2016, come convertito, dispone che i contributi di cui alle lettere a), b), c), d), e) e g) del comma 2 sono erogati, con le modalità del finanziamento agevolato, sulla base di stati di avanzamento lavori relativi all'esecuzione dei lavori, alle prestazioni di servizi e alle acquisizioni di beni necessari all'esecuzione degli interventi ammessi a contributo;
- l'articolo 12 del citato decreto-legge n. 189/2016, come convertito, dispone "Il Vice Commissario o suo delegato definisce il procedimento con decreto di concessione del contributo nella misura accertata e ritenuta congrua, nei limiti delle risorse disponibili";
- con l'Ordinanza 17 novembre 2016, n. 4, e successive modifiche ed integrazioni, il Commissario straordinario ha disciplinato l'iter procedimentale per la "Riparazione immediata di edifici e unità immobiliari ad uso abitativo e produttivo danneggiati dagli eventi sismici del 24 agosto 2016 e successivi, temporaneamente inagibili";
- con l'Ordinanza 14 dicembre 2016, n. 8, e successive modifiche ed integrazioni, il Commissario straordinario ha disciplinato le modalità per la "Determinazione del contributo concedibile per gli interventi immediati di riparazione e rafforzamento locale su edifici che hanno subito danni lievi a causa degli eventi sismici del 24 agosto 2016 e successivi";
- con l'Ordinanza 9 maggio 2020, n. 100, e successive modifiche ed integrazioni, il Commissario straordinario ha inteso dare "Attuazione della semplificazione ed accelerazione della ricostruzione privata,

*definizione dei limiti di importo e delle modalità procedurali per la presentazione delle domande di contributo, anche ai sensi dell'articolo 12-bis del decreto-legge n. 189 del 2016, convertito con modificazioni dalla legge n. 229 del 2016", stabilendo altresì una procedura semplificata per lo smaltimento dell'arretrato;*

- con l'art. 38, comma 1, del "Testo Unico della Ricostruzione Privata" è stato stabilito che *"Le domande di concessione di contributo per la riparazione degli edifici con danni lievi per le quali, all'esito del mancato superamento dei motivi ostativi risultanti dalla richiesta di integrazione e dal preavviso di rigetto ex art. 10-bis della legge n. 241 del 1990, sia intervenuto un provvedimento di rigetto, inammissibilità o archiviazione, possono essere integrate, a pena di decadenza, entro 150 giorni dalla notifica del relativo provvedimento, mediante la presentazione di specifica istanza che, ad integrazione di quella originaria, sia corredata da documentazione idonea a superare i motivi di diniego. Il Vicecommissario adotta i conseguenti provvedimenti in autotutela ai sensi di quanto disposto dall'art. 21-quinquies della legge n. 241 del 1990, fermo restando quanto previsto dall'art. 21-nonies della medesima legge";*
- con art. 1, comma 1, lettera d) dell'Ordinanza n. 135 del 16 febbraio 2023, *"Riordino della programmazione dei termini degli interventi della ricostruzione privata"*, è stata disposta la proroga al 31 maggio 2023 del termine per l'integrazione o la regolarizzazione delle domande per la riparazione di danni lievi per le quali sia intervenuto un provvedimento di rigetto, inammissibilità o archiviazione, relativamente alle disposizioni previste dall'art. 12, comma 1, dell'ordinanza n. 131 del 30 dicembre 2022, dall'art. 13 dell'ordinanza n. 126 del 28 aprile 2022 e dall'art. 7 dell'ordinanza n. 128 del 13 ottobre 2022;
- con l'art. 1, comma 2, dell'Ordinanza n. 142 del 30 maggio 2023 *"Programmazione dei termini di presentazione delle domande per tipologie di interventi"*, è stato disposto che *"per l'integrazione o la regolarizzazione delle domande per la riparazione di danni lievi per le quali sia intervenuto un provvedimento di rigetto, inammissibilità o archiviazione, relativamente alle disposizioni previste dall'art. 1, comma 1, lett. d), della ordinanza n. 135 del 2023, il termine perentorio è fissato al 31 luglio 2023";*

#### CONSIDERATO ALTRESI' CHE:

- in data **03/12/2020**, con prot. n. **1054157**, è stata presentata dal professionista incaricato la richiesta di contributo per la realizzazione degli interventi di riparazione con rafforzamento locale per edifici con danni lievi per conto del Sig. Mario Buzzi, in qualità di amministratore di condominio registrato, avente ad oggetto il fabbricato sito nel Comune di Rieti, Via Alemani, n. 14, distinto in catasto al Fg. 86 particella 362, 363 – ID 7434, a mezzo della piattaforma informatica operante sul sito istituzionale del Commissario straordinario (MUDE);
- con nota prot. n. **1117945 del 21/12/2020**, alla quale si rimanda per gli elementi di dettaglio, l'Ufficio Ricostruzione Lazio ha richiesto chiarimenti e documentazione integrativa ai fini dell'istruttoria preliminare finalizzata alla verifica della correttezza e della regolarità della richiesta di concessione di contributo, nonché la sussistenza dei requisiti per l'accesso ai contributi per la ricostruzione, comunicando contestualmente la sospensione dell'istruttoria in attesa dell'acquisizione agli atti di quanto richiesto;
- con nota acquisita agli atti con prot. n. **295883 del 07/04/2021**, il Comune di Rieti ha comunicato l'interruzione dei termini del procedimento istruttorio finalizzato al rilascio del titolo abilitativo edilizio, nelle more della definizione del Condono L. 47/85 REG. 2092 del 1986, determinando, altresì, la sospensione del procedimento amministrativo presso l'Ufficio Speciale Ricostruzione Lazio, comunicato con nota prot. n. **567164 del 30/06/2021**;
- con nota acquisita agli atti con prot. n. **1030725 del 19/10/2022**, il Comune di Rieti ha comunicato la definizione del Condono L.47/85 REG. n. 2092 del 1986 ed il rilascio della Concessione Edilizia in Sanatoria n. 3042 del 17/12/2021 (Prot. n. 71083 del 20/12/2021);
- con nota prot. n. **1179657 del 23/11/2022**, l'Ufficio Speciale Ricostruzione Lazio, preso atto di quanto riportato al punto che precede, ha inviato al professionista incaricato richiesta di integrazione della documentazione mancante, alla quale si rimanda per il dettaglio, al fine di completare l'attività istruttoria

di competenza;

- con nota acquisita agli atti con prot. **374719 del 04/04/2023**, il professionista incaricato ha presentato istanza di proroga del termine per il deposito della documentazione richiesta, inutilmente decorsi;
- con nota prot. n. **350770 del 29/03/2023**, alla quale si rimanda per gli elementi di dettaglio, l'Ufficio Ricostruzione Lazio, ha inviato al professionista incaricato, e per il suo tramite al richiedente, il preavviso di rigetto ai sensi dell'art. 10-bis della legge 7 agosto 1990, n. 241, comunicando i motivi ostativi all'accoglimento dell'istanza, dettagliando le carenze documentali rilevanti ai fini dell'istruttoria sulla richiesta di contributo alla ricostruzione, nonché concedendo il termine di legge pari a dieci giorni dal ricevimento del predetto per fornire le osservazioni, eventualmente corredate da documentazione, atte a superarli;

PRESO ATTO:

- che il termine di cui all'art. 10-bis della Legge 241/1990 è inutilmente decorso, senza che siano state presentate le osservazioni di cui alla nota di preavviso di rigetto;

**DECRETA**

per le motivazioni di cui in narrativa, che qui si intendono integralmente richiamate e dettagliate nell'esito istruttorio parte integrante del presente atto:

- il rigetto della richiesta di contributo alla ricostruzione per la realizzazione degli interventi di riparazione con rafforzamento locale di edifici con danni lievi, ai sensi dell'Ordinanza Commissario straordinario del Governo per la ricostruzione post sisma 2016 n. 100 del 9 maggio 2020, presentata dal professionista incaricato per conto del **Sig. Mario Buzzi, in qualità di amministratore di condominio registrato, avente ad oggetto il fabbricato sito nel Comune di Rieti, Via Alemani, n. 14, distinto in catasto al Fg. 86 particella 362, 363 – ID 7434.**

Si dà atto che, ai sensi dell'art. 38, comma 1 del Testo Unico della Ricostruzione Privata, le domande di concessione di contributo per la riparazione degli edifici con danni lievi per le quali, all'esito del mancato superamento dei motivi ostativi risultanti dalla richiesta di integrazione e dal preavviso di rigetto ex art. 10-bis della legge n. 241 del 1990, sia intervenuto un provvedimento di rigetto, inammissibilità o archiviazione, possono essere integrate, a pena di decadenza, entro 150 giorni dalla notifica del relativo provvedimento, mediante la presentazione di specifica istanza che, ad integrazione di quella originaria, sia corredata da documentazione idonea a superare i motivi di diniego. Il Vicecommissario adotta i conseguenti provvedimenti

in autotutela ai sensi di quanto disposto dall'art. 21-quinquies della legge n. 241 del 1990, fermo restando quanto previsto dall'art. 21-nonies della medesima legge.

Il presente provvedimento è comunicato al Professionista incaricato, per il tramite di quest'ultimo al soggetto richiedente il contributo ed al Comune territorialmente competente.

Il Direttore dell'Ufficio Speciale Ricostruzione Lazio

Stefano Fermante

Copia



## ESITO ISTRUTTORIO – Proposta rigetto istanza

Procedura Semplificata  DL 189/2016 art. 12-bis c.1 (SCIA completa)  
 DL 189/2016 art. 12-bis c.1- bis (SCIA parziale)

### ORDINANZE N. 4 E 8 DEL COMMISSARIO STRAORDINARIO PER LA RICOSTRUZIONE DEL SISMA 2016

#### Dati generali

Provincia	Rieti
Comune	Rieti
Località, Frazione, indirizzo	Via Alemani, n. 14
Richiedente	Mario Buzzi
Professionista	Ing. Matteo Buzzi
Dati Catastali	Fg. 86 particella 362, 363

#### Dati identificativi dell'istanza

##### GEDISI

ID fascicolo: **12-057059-0000012674-2020**

ID ultima richiesta: **186108 del 01/03/2021**

##### USR

ID Istanza: **7434**

Protocollo: **1054157 del 03/12/2020**

Istruttore: **Alessandra Papetti**

Richiesta anticipo Spese Tecniche (Ord. 94/2020) sì  no

Controllo preventivo (art. 12 c. 1 Ord. 100/2020) sì  no

Tipologia dell'intervento: **Riparazione con rafforzamento locale**

Destinazione e tipologia immobile: **Residenziale**

Natura giuridica del richiedente: **Amministratore di condominio registrato**

**Proposta di rigetto della richiesta di contributo per la realizzazione degli interventi di riparazione con rafforzamento locale con danni lievi ai sensi delle ordinanze del Commissario Straordinario di Governo per la ricostruzione post sisma 2016 e s.m.i. presentata dal Sig. Buzzi Mario relativa al fabbricato sito nel Comune di Rieti (RI), distinto in Catasto al al Fg. 86 particelle 362 e 363- ID 7434**

CONSIDERATO CHE:

- in data **03/12/2020** è stata presentata dal professionista incaricato la richiesta di contributo per la realizzazione degli interventi di riparazione e rafforzamento locale per edificio con danni lievi per conto del Sig. **Buzzi Mario** a mezzo della piattaforma informatica operante sul sito istituzionale del Commissario straordinario (MUDE);
- con nota Prot. n. **1117945** del **21/12/2020** questo Ufficio ha richiesto di regolarizzare l'istanza;

- con nota Prot. n. **186108** del **01/03/2021** il professionista incaricato a mezzo della piattaforma informatica operante sul sito istituzionale del Commissario straordinario (MUDE) ha trasmesso integrazioni all'istanza;
- con nota Prot. **295883** del **07/04/2021** il Comune ha comunicato la sospensione del procedimento in quanto in attesa della definizione del Condono L.47/85;
- con nota Prot. n. **567164** del **30/06/2021** questo ufficio ha sospeso i termini del procedimento in attesa della definizione del condono L.47/85 come da nota del comune Prot. 295883 del 07/04/2021;
- con nota Prot. **90814** del **31/01/2022** il Comune di Rieti ha richiesto integrazioni al professionista incaricato;
- con nota Prot. **1030725** del **19/10/2022** il Comune di Rieti comunica che il Condono L.47/85 REG. n. 2092 del 1986 è stato definito e rilasciata la Concessione Edilizia in Sanatoria n. 3042 del 17/12/2021 (Prot. n. 71083 del 20/12/2021);
- con nota Prot. n. **1179657** del **23/11/2022** questo Ufficio, vista la chiusura del condono con il rilascio della concessione Edilizia in Sanatoria, ha inviato richiesta di integrazione di documentazione mancante;
- con nota Prot. n. **350770** del **29/03/2023** questo Ufficio ha inviato al professionista incaricato e, per suo tramite, al richiedente il preavviso di rigetto ai sensi dell'art. 10-bis della legge 7 agosto 1990, n. 241, comunicando i motivi ostativi all'accoglimento dell'istanza e concedendo l'ulteriore termine di dieci giorni dal ricevimento della comunicazione per fornire riscontro alla stessa;
- con nota Prot. **374719** del **04/04/2023** il professionista incaricato ha presentato richiesta di proroga dei tempi per il completamento della pratica che sono inutilmente decorsi;

**PRESO ATTO:**

- che i termini di cui all'art. 10-*bis* della Legge 241/1990 sono inutilmente decorsi, senza che siano state presentate memorie e/o osservazioni eventualmente corredate da documentazione a supporto, atte a superare i motivi di diniego richiamati nella nota Prot. **350770** del **29/03/2023**;

SI PROPONE, pertanto, il rigetto dell'istanza.

Rieti, 23/05/2023

L'istruttore  
Alessandra Papetti